

# Sentenza n. 18633/2026

Sezione 3

Decisione: 19/03/2026 · Deposito: 22/05/2026 · Presidente: ACETO ALDO · Relatore: PAZIENZA VITTORIO

---

ssa il 09/12/2025 dal G.i.p del Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con richiesta del 05/09/2025, il Pubblico Ministero presso il Tribunale diTorino, nell'ambito del proc. n. 15578/2025 R.G.N.R. (costituente stralcio del piùampio proc. n. 11318/2923), chiedeva l'archiviazione delle posizioni di FERREROGianluca, VON GRUENIGEN Urs Robert, ELKANN John Philip, in relazione alconcorso nei reati di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000,loro ascritti ai capi 1), 4) e 5) dell'originaria rubrica con riferimento alledichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2015, 2018 e 2019 diCARACCIOLO Marella (deceduta anteriormente alla presentazione delle ultime due).

Con la medesima richiesta, il P.M. chiedeva da un lato l'archiviazione dellaposizione VON GRUENIGEN anche per il concorso nei reati di dichiarazione infedeledi cui ai capi 2) e 3), aventi ad oggetto le dichiarazioni della CARACCIOLO relativeagli anni di imposta 2016 e 2017.

Per tali imputazioni, il P.M. aveva invece dispostola separazione dei procedimenti con formazione di autonomi fascicoli quanto alleposizioni di ELKANN John e del FERRERO, avendo costoro presentato istanze,rispettivamente, di sospensione con messa alla prova e di patteggiamento.

D'altro lato, con riferimento all'ulteriore delitto di truffa aggravata ai dannidello Stato di cui all'originario capo 6), contestato anche a ELKANN Lapo e ELKANNGinevra (fratelli di John) in relazione alla omessa apertura in Italia dellasuccessione della CARACCIOLO, e alla conseguente evasione della relativaimposta, il P.M. richiedeva l'archiviazione delle posizioni dei predetti e del VONGRUENIGEN (anche per questo capo, era intervenuta separazione delprocedimento quanto gli altri indagati ELKANN John e FERRERO, a seguito dellapresentazione delle rispettive istanze ai sensi degli artt. 168-bis cod. pen. e 444cod. proc. pen.).

Nella richiesta di archiviazione, il P.M. evidenziava che - prima dello stralcio- si era proceduto alla riqualificazione delle contestazioni, inizialmente formulateai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, in adesione a quanto esposto in unamemoria difensiva.

Era in particolare stata accolta la tesi secondo cui gli artifici eraggiri, posti in essere dagli indagati al fine di far risultare che la CARACCIOLO, al momento del decesso, risiedeva in Svizzera anziché in Italia, fossero funzionali,"in via primaria", al mancato versamento dell'imposta di successione, e fossero quindi finalizzati non già alla commissione dei delitti di dichiarazione fraudolentadi cui al citato art 3, bensì alla perpetrazione del delitto di truffa ai danni delloStato di cui al capo 6) della rubrica.

In tale prospettiva, il P.M. riteneva che le dichiarazioni infedeli dellaCARACCIOLO di cui ai capi 4) e 5), presentate dopo il decesso della CARACCIOLO(rispettivamente, nel gennaio e nel novembre 2020) e relative alla omessaindicazione di elementi attivi di reddito negli anni 2018 e 2019,

apparissero "sostanzialmente necessitate" nell'ambito del disegno truffaldino, e che comunque non vi fossero gli estremi per l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'ELKANN e del FERRERO; e ciò in quanto tali dichiarazioni, relative a soggetto già deceduto, erano state presentate da una persona ritenuta estranea alla frode (il notaio svizzero ed esecutore testamentario VON GRUENIGEN, per il quale - come accennato - veniva richiesta l'archiviazione per tutti i reati ascritti).

Le dichiarazioni in questione, pertanto, risultavano ad avviso del P.M. "più congruamente riconducibili" alla fattispecie di truffa di cui al capo 6), costituendo "atti connessi all'omessa presentazione della dichiarazione di successione": sicché "proprio alla luce di tale 'assorbimento', le dichiarazioni di CARACCIOLO Marella erano state inserite nella formulazione dei capi di imputazione a seguito dell'istanza di messa alla prova e di patteggiamento, presentate rispettivamente da ELKANN John e FERRERO Gianluca" (cfr. pag. 8 della richiesta di archiviazione).2.

Con l'ordinanza oggetto della odierna impugnazione, il G.i.p. ha accolto solo parzialmente la richiesta del P.M.2.1. In particolare, è stata disposta l'archiviazione: per il capo 1, ascritto al per gli altri reati rispettivamente ascritti al VON GRUENIGEN (capi da 2 a 6), nonché ad ELKANN Lapo e ad ELKANN Ginevra (il solo capo 6), per difetto di elementi idonei a comprovare l'elemento soggettivo dei reati medesimi.

A tale ultimo riguardo - ovvero quanto ai due ELKANN - il G.i.p. ha attribuito connotazioni marginali al loro coinvolgimento, a fronte della "massiccia serie" di condotte ritenute fraudolente poste in essere dal loro fratello John, mentre - quanto al VON GRUENIGEN - il G.i.p. ha posto l'accento sulla sua attività di esecutore delle disposizioni testamentarie e di presentatore delle dichiarazioni della CARACCIOLO, svolta recependo le indicazioni ricevute ma senza alcuna attiva partecipazione alle condotte, riconducibili al FERRERO e ad ELKANN John, volte ad "esterovestire e poi 'presidiare' la formale residenza estera di CARACCIOLO Marella".2.2.

Il G.i.p. ha invece disatteso le richieste formulate dal P.M. in relazione alle posizioni del FERRERO e di ELKANN John quanto ai reati di cui ai capi 4 e 5 (dichiarazioni infedeli dei redditi della CARACCIOLO relative agli anni di imposta 2018 e 2019), ritenendo anzitutto non condivisibile la qualificazione giuridica intermini di dichiarazione infedele, anziché - come inizialmente ritenuto anche nella richiesta di sequestro preventivo, a suo tempo accolta dal medesimo G.i.p. - di dichiarazione fraudolenta ex art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000.

Al riguardo, il G.i.p. ha evidenziato che il dolo specifico di evasione non è escluso dalla contemporanea presenza di altre finalità, e che nella specie - anche a voler ritenere preminente l'obiettivo di non versare l'imposta successoria dovuta in Italia - gli indagati erano certamente a conoscenza, condividendoli, dei benefici fiscali derivanti dalla fraudolenta "esterovestizione" della residenza della CARACCIOLO e dalla conseguente omessa indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, degli elementi attivi che avrebbero invece dovuto essere contenute nella dichiarazione.

Nella medesima prospettiva, si è ulteriormente fatto leva sulla pacifica compatibilità tra il dolo di evasione richiesto e il dolo eventuale, sottolineando che comunque - anche a voler condividere l'impostazione del P.M. - il reato di cui all'art. 4 risulterebbe comunque punibile in concorso con quello di truffa.

Sotto altro profilo, il G.i.p. ha ritenuto non condivisibile l'assunto del P.M. per cui la sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta sarebbe difficilmente sostenibile, perché posto in essere attraverso la materiale presentazione di un soggetto (il VON GRUENIGEN) ritenuto estraneo alla frode: sul punto, si è osservato che l'acritica ricezione dei dati da indicare in dichiarazione, da parte di quest'ultimo, non impediva la configurabilità del reato a carico del FERRERO e di ELKANN John, in quanto "autori mediati" della dichiarazione fraudolenta presentata appunto "strumentalizzando" il notaio, da costoro tratto in errore circa l'esattezza dei dati (fatti specie già oggetto di plurimi precedenti giurisprudenziali).

Su tali basi, ed in forza dell'ulteriore considerazione relativa alla non necessità di ulteriori indagini, il G.i.p. ha ordinato al P.M. di formulare entro dieci giorni l'imputazione a carico del FERRERO e di ELKANN John "per i fatti di cui ai capi 4) e 5) del sopra rubricato procedimento penale, qualificati ai sensi degli artt. 48, 110 e 3 d.lgs 74/2000", richiamando conclusivamente la giurisprudenza di questa Suprema Corte che esclude l'abnormità di un siffatto provvedimento, nelle ipotesi in cui l'ordine di imputazione coatta riguardi non già fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione, ma il medesimo fatto diversamente qualificato.<sup>3</sup>

Avverso tale provvedimento, ritenuto abnorme, ricorre per cassazione ELKAN John, a mezzo dei propri difensori. Dopo aver ripercorso le vicende procedurali, sottolineandone le peculiarità correlate alla duplice determinazione del P.M. sull'esercizio dell'azione penale (che aveva dato luogo a due diversi procedimenti tra loro connessi), la difesa evidenzia l'abnormità dell'ordinanza del G.i.p., che, con il richiamo alla figura dell'autore mediato e all'art. 48 cod

48 cod pen., aveva assunto connotazioni "ortopediche", rispetto alla imputazione contenuta nella richiesta di archiviazione. A sostegno dell'assunto, la difesa richiama i precedenti giurisprudenziali che avevano ritenuto sussistere l'abnormità nelle ipotesi di imputazione coatta ordinata per reati diversi da quelli cui si riferisce la richiesta di archiviazione.

Vengono poi sottolineati gli ulteriori effetti derivanti dall'ordinanza del G.i.p., che aveva inciso sulle determinazioni del P.M., sulla configurazione della truffa, sulla concedibilità della sospensione con messa alla prova richiesta per tale reato (non concedibile in caso di pendenze per delitti connessi ostativi *ratione poenae*), sulle determinazioni del P.M. in ordine alla possibile revoca del consenso alla MAP e all'eventuale rigetto della richiesta, nonché sulle determinazioni assunte sulla posizione VON GRUENIGEN, per il quale era stata chiesta l'archiviazione sulla base di un presupposto fattuale diverso (insussistenza del dolo specifico di concorso).

Effetti che sarebbero stati evitati qualora il P.M. avesse ordinato l'iscrizione del diverso reato, indicando eventuali indagini sull'applicabilità dell'art. 48 cod. pen. Con riferimento alla prospettata diversità del reato, la difesa richiama precedenti giurisprudenziali relativi all'art. 521 cod. proc. pen., tra cui una decisione di annullamento della sentenza che aveva condannato applicando l'art. 48 a fronte di una imputazione monosoggettiva.<sup>4</sup>

Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo immune da profili di abnormità l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Torino.<sup>5</sup> Con memoria ritualmente trasmessa, i difensori replicano alle argomentazioni del P.G., osservando in particolare che il G.i.p. aveva operato un'arimodulazione del fatto storico, prospettando che il notaio VON GRUENIGEN sarebbe stato ingannato dall'ELKANN e del FERRERO, evocando così un'applicazione dell'art. 48 cod. pen. che risultava del tutto sfornita di riscontri negli atti di indagine.

Tale apodittico richiamo alla strumentalizzazione dell'attività del notaio era indicativo, ad avviso della difesa, dell'abnormità dell'atto, avendo lo stesso G.i.p. richiamato la giurisprudenza che valorizza, in tema di art. 48 cod. pen., "qualsiasi atto o comportamento atto a sorprendere l'altrui buona fede", così evidentemente evocando condotte materiali del tutto diverse da quelle ipotizzate dall'accusa.

In tal modo, il G.i.p. aveva quindi preso in considerazione un vero e proprio "fatto diverso", incompatibile con un ordine di formulare l'imputazione ex art. 409, come chiarito dalla giurisprudenza.

La difesa contesta anche i riferimenti all'art. 521 cod. proc. pen., operati dal P.G., venendo qui in rilievo non solo il diritto di difesa, ma anche - e prima ancora - la salvaguardia delle prerogative del P.M. nella selezione e deliberazione dei fattifondanti l'imputazione; si richiama, in ogni caso, la pronuncia evocata in ricorso che, in tema di art. 521, aveva ritenuto la diversità del fatto ricostruito ai sensi dell'art. 48 cod. pen. rispetto ad una imputazione monosoggettiva.

In buona sostanza, la difesa non contesta la possibilità che il G.i.p. riqualifichiasse i sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 un fatto ricondotto dal P.M. nell'alveo dell'art. 4; si censura piuttosto la forzatura insita nell'ipotizzare "a sorpresa" condotte ingannatorie ai danni del soggetto che ebbe a presentare la dichiarazione, non risultanti dagli atti e comunque idonee a modificare radicalmente il fatto ipotizzato nell'imputazione. Tra l'altro, si sottolinea che la questione sollevata con riferimento all'art. 48 cod. pen. sarebbe rimasta identica anche nell'ipotesi in cui il G.i.p. non avesse proceduto a qualificare i fatti ai sensi dell'art. 3 (anziché dell'art. 4).

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'insussistenza della denunciata abnormità del provvedimento del G.i.p. impone di ritenere il ricorso inammissibile, perché presentato al di fuori dei casi consentiti. 2.

Per una migliore comprensione dell'odierna vicenda processuale, con particolare riguardo al contenuto dell'ordine di formulare l'imputazione coatta emesso dal G.i.p. del Tribunale di Torino (oggetto dell'impugnazione per abnormità da parte della difesa di ELKANN John), si ritiene opportuno procedere, anzitutto, ad una breve ricostruzione delle articolate scansioni procedurali rilevanti per l'odierna decisione, sulla base degli atti disponibili (in particolare, della produzione documentale allegata al ricorso). 2.1.

In data 13/09/2024, il G.i.p. del Tribunale di Torino emetteva un decreto di sequestro preventivo in relazione, da un lato, ai delitti di dichiarazione fraudolenta contestati in concorso al FERRERO, a ELKANN John e al VONGRUENIGEN in relazione alle dichiarazioni IRPEF di CARACCILO Marella per gli anni di imposta dal 2015 al 2019 (delitti contestati nelle rispettive qualità di consulente fiscale, notaio esecutore testamentario, nipote ed erede della CARACCILO). Secondo l'ipotesi accusatoria, le plurime condotte fraudolente descritte nei capi da 1 a 5 sarebbero state funzionali a comprovare falsamente che la CARACCILO, in quegli anni, risiedesse stabilmente in Svizzera: con ciò rendendo possibile la presentazione di dichiarazioni IRPEF che indicavano elementi d'altro lato, la misura cautelare reale colpiva - oltre ai predetti ricorrenti - anche ELKANN Lapo ed ELKANN Ginevra (altri eredi della CARACCILO), in relazione al concorso nel delitto di truffa ai danni dello Stato ipotizzato, al capo 6, alla luce delle condotte ivi descritte che - inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate - avrebbero consentito di omettere la dichiarazione di successione della CARACCILO in Italia, ed il pagamento delle imposte sulle successioni e donazioni (cfr. all. 4 al ricorso). 2.2.

In data 16/07/2025, il Pubblico Ministero disponeva l'aggiornamento dell'iscrizione degli indagati In particolare, condividendo il contenuto di una memoria difensiva depositata nell'interesse degli ELKANN, il P.M. riqualificava i reati cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi da 1 a 5) nel senso della dichiarazione infedele ex art. 4 del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, ravvisando una connessione tra le dichiarazioni sub 4 e 5 e la truffa di cui al capo 6, modificava la data di consumazione di detto reato, facendola coincidere con quella della presentazione della dichiarazione infedele di cui al capo 5 (cfr. all. 6).2.3.

Sempre in data 16/07/2025, il Pubblico Ministero - preso atto dell'istanza di sospensione con messa alla prova presentata da ELKANN John e all'istanza di patteggiamento formulata dal FERRERO in relazione alle dichiarazioni fraudolente di cui ai capi 2 e 3 e alla truffa di cui al capo 6 - disponeva la separazione del procedimento relativo ai due indagati, limitatamente alle predette incolpazioni (cfr. all. 7).2.4

7).2.4 In data 04/09/2025, la Guardia di Finanza comunicava l'intervenuta estinzione del debito tributario (con riferimento sia ai reati dichiarativi, sia all'imposta di successione) a seguito dei versamenti effettuati da ELKANN John (cfr. all. 5).2.5.

In data 05/09/2025, il Pubblico Ministero prestava il consenso alla istanza di sospensione con messa alla prova formulata dall'ELKANN per le dichiarazioni fraudolente di cui agli originari capi 2 e 3, e alla truffa di cui all'originario capo 6; quest'ultimo veniva modificato con l'inserimento, tra le condotte truffaldine (sub IV), delle dichiarazioni infedeli relative agli anni di imposta 2018 e 2019 (cfr. all. 2.6).

Sempre in data 05/09/2025, il P.M. chiedeva l'archiviazione delle posizioni ELKANN Lapo e ELKANN Ginevra per il reato di truffa, e quella del VONGRUENIGEN anche per i reati dichiarativi a lui ascritti, per difetto dell'elemento psicologico (salvo che per il capo 1, essendosi estinto il reato per intervenuta prescrizione).

Quanto al FERRERO e ad ELKANN John, oltre a sollecitare la medesima statuizione per il capo 1, il P.M. chiedeva l'archiviazione anche per le dichiarazioni di cui agli originari capi 4 e 5, nei termini già esposti nella prima parte della presente trattazione (cfr. supra, § 1).

Ci si limita qui a ricordare, da un lato, che l'insussistenza degli estremi per l'azione penale era stata motivata con il fatto che si era trattato di dichiarazioni relative alla posizione di una contribuente deceduta prima della presentazione delle dichiarazioni stesse, effettuata da un soggetto (il VONGRUENIGEN) ritenuto estraneo a condotte illecite. D'altro lato, il P.M. evidenziava che le dichiarazioni apparivano "più congruamente riconducibili nella fattispecie di truffa ai danni dello Stato di cui al capo 6, costituendo atti connessi all'omessa presentazione della dichiarazione di successione e necessari al fine di supportare tale condotta criminosa": si precisava inoltre che, "proprio in virtù di tale 'assorbimento'", le predette dichiarazioni erano state inserite nel capo di imputazione formulato in sede di manifestazione del consenso alla istanza di sospensione con messa alla prova (cfr. all. 8).2.7.

In data 09/12/2025, con il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso (emesso all'esito dell'udienza celebrata dopo l'opposizione della persona offesa), il G.i.p. del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di archiviazione delle posizioni ELKANN Lapo, ELKANN Ginevra e VONGRUENIGEN per le ragioni indicate dal P.M. e condivise, limitatamente al capo 1, anche per le posizioni ELKANN John. In relazione ai reati rubricati ai capi 4 e 5, il G.i.p. ha ordinato invece al P.M. di formulare

l'imputazione, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., qualificando i fatti ai sensi degli artt. 110, 48 cod. pen., 3 d.lgs. n. 74 del 2000.

Anche il contenuto dell'ordinanza di imputazione coatta è stato già esposto nella prima parte della trattazione (cfr. il § 2).

Interessa qui richiamare l'attenzione sul fatto che il G.i.p., per un verso, non ha condiviso la riqualificazione ex art 4 operata dal P.M., sia perché nelle condotte fraudolente contestate all'ELKANN e alla dichiarazione fraudolenta, rispetto a quella di dichiarazione (solo) infedele; sia perché il dolo specifico di evasione non poteva ritenersi escluso dal fatto che gli agenti avessero perseguito anche (o principalmente) lo scopo di non versare le imposte di successione.

Per altro verso, il G.i.p. ha evidenziato che la natura soloccolposa degli addebiti, in astratto formulabili a carico del VON GRUENIGEN per aver presentato le dichiarazioni recependo acriticamente le indicazioni ricevute, non impediva - attesa la natura "bifasica" del reato, in cui la dichiarazione è preceduta dalla predisposizione e realizzazione di attività fraudolenta - la possibilità di ritenere il FERRERO ed ELKANN John responsabili ai sensi dell'art. 48 cod. pen., ovvero quali "autori mediati" del reato di cui all'art. 3, posto in essere. Tanto premesso, la valutazione delle censure di abnormità formulate da ELKANN John, avverso l'ordinanza dal G.i.p. emessa ex art. 409 cod. pen. (censure anch'esse diffusamente esposte in precedenza: cfr. il § 3 della parte introduttiva), non può che prendere le mosse dall'elaborazione giurisprudenziale consolidata a partire da Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani Rv. 215094 - 01, secondo cui «è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo».

Nella medesima prospettiva (ribadita tra l'altro da U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01), si è in seguito costantemente ribadito il principio per cui «l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275 - 01).

In senso conforme, da ultimo, cfr.

Sez. 5, n. 2267 del 06/11/2025, dep. 2026, D., secondo la quale «ai fini dell'individuazione dell'atto anormale, si richiede, in negativo, che non si tratti di atto adottato semplicemente in violazione di norme processuali e, in positivo, che l'atto stesso si caratterizzi per contenuti talmente atipici, da renderlo estraneo all'ordinamento processuale ovvero che, pur espressione di una legittima potestà processuale, esso sia adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibile regressione ad una fase processuale ormai esaurita»).

Con riguardo al segmento procedimentale che qui rileva, la nozione di abnormità strutturale è stata oggetto di una specifica elaborazione giurisprudenziale, nel senso che, da un lato, «costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordina ai sensi dell'art

sensi dell'art 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta» (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581 - 01. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 4440 del 30/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289485 - 01).

D'altro lato, la giurisprudenza di questa Suprema Corte è altrettanto costante nell'affermare che: «non è abnorme, né in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordina al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero» Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, Di Cillo, Rv. 281441 - 01.

Nello stesso senso, tra le altre, cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 24/04/2025, Pelo, Rv. 288350 - 01, secondo cui «il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordina l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, non è abnorme e di esso l'indagato può dolersi solo ove allegi un concreto pregiudizio per le sue garanzie difensive»).

Nella medesima prospettiva - in una fattispecie di particolare rilievo perché concernente un ordine di imputazione coatta per il reato di cui agli artt. 48, 476 cod. pen. - deve altresì richiamarsi Sez. 7, ord. n. 28203 del 25/06/2024, Palumbo, alla quale si rinvia per i numerosi precedenti conformi. Nella motivazione di tale provvedimento, si è tra l'altro ritenuto «privo di pregio il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite 'Gianforte', (Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018 Cc. (dep. 24/09/2018), Rv. 273581 - 01), laddove ha espresso il principio in base al quale ricorre l'abnormità del provvedimento qualora il G.I.P. ordina l'imputazione coatta per un reato diverso da quello oggetto di richiesta di archiviazione, giacché, nel caso di specie, non vi è 'nuova contestazione' di reato rispetto alla quale manchi l'iniziativa del pubblico ministero, versandosi, piuttosto, in un caso di diversa qualificazione della condotta, la medesima sulla quale il Pubblico Ministero aveva svolto le indagini» 4.

Come già accennato in precedenza, il G.i.p. del Tribunale di Torino ha fatto espresso riferimento, nella parte conclusiva dell'ordinanza, all'indirizzo giurisprudenziale qui appena richiamato (cfr. pag. 8 dell'ordinanza impugnata), al fine di escludere qualsiasi profilo di abnormità nell'ordine ex art 409, emesso in relazione al medesimo fatto diversamente qualificato.

La difesa dell'ELKANN ha censurato tale impostazione, sostenendo che, nella fattispecie in esame, non venisse in rilievo la sola diversa qualificazione giuridica dei fatti (con il "ritorno" alla dichiarazione fraudolenta in origine contestata), dal momento che il passaggio da un'ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen. tra tutti i soggetti coinvolti (VON GRUENIGEN, ELKANN, FERRERO), ad una imputazione strutturata secondo lo schema dell'art. 48 cod. pen. (in cui il VON GRUENIGEN viene considerato un inconsapevole presentatore di dichiarazioni fraudolente basate

su atti e indicazioni provenienti dagli "autori mediati" ELKANN e FERRERO), imponeva di ritenere configurabile un "fatto diverso", con conseguente abnormità dell'ordinanza emessa ex art. 409 cod. proc. pen. 4.1 Ritiene il Collegio che la prospettazione difensiva non possa essere condivisa.

Invero, l'elaborazione giurisprudenziale cui si è fatto riferimento attribuisce rilievo dirimente, nell'escludere l'abnormità, al fatto che l'ordine ex art. 409 abbia avuto ad oggetto - oltre che le persone già iscritte nel registro degli indagati, nei cui confronti erano state svolte le indagini - "le medesime emergenze fattuali illustrative dell'intrapresa criminosa degli indagati, conosciute dalle parti" (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 18363 del 2025, cit., la quale, su tali basi, ha escluso l'abnormità dell'ordinanza di imputazione coatta per il reato di abusivismo finanziario in luogo di quello originariamente contestato di truffa). Sulla medesima linea interpretativa si collocano la già citata Sez. 5, n.

5, n. 24616 del 2021 (la quale ha escluso l'abnormità dell'ordine di imputazione coatta per il reato di rissa nei confronti di soggetti indagati per il delitto di lesioni personali reciprocamente cagionate nel corso di una colluttazione), nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 10375 del 20/02/2025, Betunio, Rv 287779 - 01, secondo la quale «non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione del pubblico ministero in relazione a una notizia criminis riguardante una persona indagata per un titolo di reato le cui condotte siano state commesse nel corso di più annualità, ordini, all'esito di un pieno contraddittorio in camera di consiglio sul tema dell'accusa e sulle relative fonti probatorie, di formulare l'imputazione per le condotte attinenti a uno o più segmenti temporali, diversi rispetto a quelli oggetto dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma comunque in esso compresi».

Ritiene il Collegio che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, l'abnormità del provvedimento emesso dal G.i.p del Tribunale di Torino debba essere esclusa: si è invero dinanzi ad un provvedimento che ha esaminato "le medesime emergenze fattuali" (presentazione di dichiarazioni fiscali da parte di un soggetto, sulla base di atti ed indicazioni fornite dagli altri due), valutando intermini diversi, sul piano dell'elemento soggettivo, la sola condotta del primo. 4.2.

La difesa dell'ELKANN, anche nella memoria conclusiva, ha sostenuto l'abnormità del provvedimento facendo leva su una recente decisione (Sez. 3, n. 8075 del 18/02/2025, Guerra), che aveva annullato, per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la condanna per reato tributario ai sensi dell'art. 48 cod. pen., a fronte di un'imputazione monosoggettiva (cfr. pag. 18 segg del ricorso).

Deve osservarsi, al riguardo, che - anche prescindendo dalla diversità della fase processuale cui si riferisce la decisione citata, del tutto estranea al tema dell'abnormità che qui rileva - il precedente evocato dalla difesa sembra in realtà ulteriormente confermare la fondatezza delle conclusioni qui sostenute.

Emerge infatti dalla motivazione della sentenza, riportata in ricorso (cfr. pag. 20) che, a fronte di una imputazione monosoggettiva (in cui il reato tributario era stato ascritto al solo presentatore della dichiarazione, senza alcun riferimento al curatore, neppure menzionato) si era pervenuti ad una condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., per la dichiarazione materialmente presentata dal curatore.

Si tratta, all'evidenza, di una situazione macroscopicamente diversa da quella in esame, in cui i tre agenti sono stati tutti indagati (tra l'altro) per le dichiarazioni fiscali presentate dopo il decesso della

CARACCIOLO, e - nella valutazione del G.i.p - è mutato esclusivamente l'elemento psicologico attribuito al soggetto che, sin dall'inizio, era stato individuato come il presentatore della dichiarazione.

In altri termini, si era in quel caso dinanzi ad un passaggio dall'accusa di aver commesso il reato tributario presentando la dichiarazione fiscale a mani proprie, alla condanna per aver ingannato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 cod.pen., altro soggetto materialmente incaricato della presentazione ma del tutto estraneo all'imputazione originaria: si era quindi dinanzi ad una indiscutibile, radicale diversità del fatto materiale.

Quest'ultimo rimane invece identico nella fattispecie che qui rileva (presentazione delle dichiarazioni ad opera del VONGRUENIGEN, in forza degli elementi forniti dall'ELKANN e dal FERRERO), mentre mutare è solo la valutazione del "rapporto interno" tra i tre indagati sul piano dell'elemento psicologico. 4.3 È poi appena il caso di porre in evidenza che le considerazioni fin qui svolte non appaiono vulnerate dagli ulteriori argomenti difensivi, secondo cui l'applicabilità dell'art. 48 cod. pen., sostenuta dal G.i.p., sarebbe del tutto sfornita di elementi di supporto, e costituirebbe anzi una sorta di intervento "ortopedico" effettuato per rendere compatibile, con lo schema accusatorio, la ritenuta estraneità del VON GRUENIGEN a condotte illecite.

È invero agevole replicare che deve ritenersi estraneo, al perimetro cognitivo riservato a questo Collegio, investito di un ricorso per abnormità, ogni apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria oggetto dell'ordine ex art. 409 cod. proc

409 cod. proc pen. È invece opportuno sottolineare, conclusivamente, che la soluzione qui accolta consente di escludere anche qualsiasi profilo di abnormità funzionale, nel senso in precedenza chiarito.

Questa Suprema Corte ha infatti affermato che <<nell'esercizio del potere di controllo sulla qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare non è vincolato dalla qualificazione data nell'ordinanza che ha disposto l'imputazione coatta sicché, anche in mancanza di nuove acquisizioni fattuali, egli può invitare il pubblico ministero a modificarla e, qualora permanga la difformità, disporre la restituzione degli atti all'ufficio di Procura>> (Sez. 6, n. 19109 del 26/03/2024, P., R. 286475).5.

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Vittorio Paziienza Aldo Aceto

---

Fonte ufficiale (Corte di Cassazione - ItalGiure): <https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/#id=snpen2026318633S>

Testo riprodotto dal database DocZoom da fonte ufficiale pubblica. Verifica sempre sull'originale presso la fonte indicata.

Rif. snpen2026318633S